



Nota informativa

Data: 11.11.2021
Destinatari: Organi esecutivi cantonali del diritto in materia di prodotti chimici
Copie a:

Gel idroalcolici per le mani

Introduzione

I gel idroalcolici sono commercializzati per la pulizia delle mani, spesso con indicazioni come «pulizia igienica delle mani», «igiene in viaggio», ecc.

Si pone pertanto la questione se questi prodotti debbano essere classificati come biocidi o come cosmetici.

Considerazioni

- Con l'inizio della pandemia, le vendite dei gel idroalcolici per le mani sono cresciute enormemente, il che risponde già anche alle questioni sulla classificazione di questi prodotti: un tale incremento delle vendite dovuto alla pandemia è un chiaro indizio dell'intenzione di commercializzare questi prodotti facendoli apparire come disinfettanti.
- Nella situazione attuale è importante che i consumatori che acquistano un prodotto del genere ottengano un disinfettante efficace.
- Per i cosmetici, le indicazioni che attribuiscono a questi prodotti effetti disinfettanti sono vietate. Pertanto il diritto in materia di cosmetici (LDerr, ODerr, OCos) non disciplina alcuna efficacia minima contro batteri e virus.
- Soltanto l'OBioc (ordinanza sui biocidi) garantisce che i prodotti per la disinfezione generale della pelle sana siano anche efficaci. Pertanto tutti i disinfettanti del genere devono soddisfare i requisiti dell'OBioc.
- I prodotti che vengono soltanto spalmati sulle mani e non vengono rimossi mediante risciacquo o meccanicamente non garantiscono una pulizia efficace. La sporcizia viene soltanto distribuita uniformemente. Una pulizia ai sensi del diritto in materia di cosmetici è dubbia.
- Con la pandemia e la grande diffusione dei disinfettanti alcolici la percezione dei consumatori è cambiata, facendo loro ritenere che un prodotto che odora di alcol o viene pubblicizzato con le indicazioni «contiene etanolo» o «alcol» debba essere un disinfettante.
- Anche in Europa questa problematica nel contesto della COVID-19 è stata molto dibattuta. Nel marzo 2020, la Commissione UE ha pubblicato orientamenti¹ concernenti in particolare i

¹ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523>

detergenti per le mani senza risciacquo e i disinfettanti per le mani², che hanno suscitato controversie a causa della mancata armonizzazione della classificazione di questi prodotti. In seguito a indagini sulle differenti situazioni nazionali all'interno dell'UE e in Svizzera è stato elaborato in un gruppo di lavoro un secondo documento, pubblicato nel novembre 2020³. Poiché in tutta Europa la classificazione di questi prodotti non è armonizzata, questo secondo documento tecnico fornisce soltanto raccomandazioni sugli elementi pubblicizzati nei prodotti senza risciacquo che non dovrebbero comparire sui cosmetici. La classificazione di un prodotto deve avvenire in ogni caso secondo il diritto nazionale.

Classificazione dei gel idroalcolici per le mani in Svizzera

In base alle considerazioni di cui sopra, in Svizzera i gel etanolici per le mani/gel idroalcolici per le mani/gel detergenti idroalcolici ecc. sono classificati come disinfettanti del tipo di prodotto 1 secondo l'ordinanza sui biocidi e non come cosmetici, a prescindere da come vengono pubblicizzati e dal loro tenore alcolico. Poiché i disinfettanti sono soggetti a omologazione, il principio Cassis de Dijon non si applica (art. 16a cpv. 2 lett. a LOTC).

I comuni saponi per la pulizia delle mani, invece, in Svizzera continuano a essere classificati come cosmetici, poiché servono per la pulizia e la cura della pelle. Questi prodotti sono di competenza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Sezione Controllo del mercato e consulenza, UFSP
Settore Accesso al mercato, USAV

11.11.2021

² <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523>

³ https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosmetic-products-specific-topics/borderline-products_it (in inglese; il documento stesso è disponibile in 23 lingue dell'UE)

Allegato

Riferimenti giuridici

Art. 2 cpv. 1 OBioc (ordinanza sui biocidi)

Sostanze, preparati o oggetti nella forma in cui sono forniti all'utente, costituiti da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Art. 3 cpv. 1 OBioc (ordinanza sui biocidi)

I biocidi possono essere immessi sul mercato o impiegati a titolo professionale o commerciale soltanto a condizione che siano omologati dall'organo di notifica ed etichettati ai sensi della presente ordinanza.

Art. 16a cpv. 2 lett. a LOTC (legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio)

¹ I prodotti possono essere immessi in commercio se:

- a. sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e
- b. sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE.

2 Il capoverso 1 non si applica a:

- a. prodotti soggetti a omologazione;

Art. 53 cpv. 1 ODerr (ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso)

Per cosmetici si intendono le sostanze o i preparati destinati a entrare in contatto con la superficie di determinate parti del corpo umano, quali epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra o organi genitali esterni o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli o mantenerli in buono stato oppure di correggere gli odori corporei.

Art. 47 cpv. 3 ODerr

*Sono vietate le indicazioni di qualsiasi genere che attribuiscono a oggetti d'uso proprietà atte a guarire, lenire o prevenire malattie (p. es. proprietà medicinali o terapeutiche, azione **disinfettante** o **antinfiammatoria**).*

Tutte le altre disposizioni in materia di cosmetici dell'ODerr (ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso) e dell'OCos (ordinanza del DFI sui cosmetici).